

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'edificio
denominato "Ex scuola Blanchini" a Udine
Realizzazione della nuova centrale di produzione di
acqua refrigerata

PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

SCHEMA CONTRATTO
TAV. n° IM.06

PROGETTISTA CAPOGRUPPO
Dott. Arch. Paolo PETRIS



COLLABORATORE PER LE PARTI SPECIALISTICHE
Impianti meccanici per. ind. Valentino MONDINI

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Valentino Mondini, is located at the bottom right of the page.

DATA: Novembre 2008

Repertorio n.°

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

Via – 33100 UDINE

C.F. :

CONTRATTO D'APPALTO

per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'edificio " Ex Blanchini " a Udine, Via M. P. Margreth, n.3. Realizzazione della nuova centrale di produzione acqua refrigerata.

L' anno addìdel mese di alle ore nella sede dell'Università degli studi di Udine – Via – Udine davanti a me Responsabile dell'Ufficio e come tale, competente a ricevere gli atti redatti in forma pubblica , ai sensi del D.P.G.R. 23.06.1998 n. 0232/Pres. Art. 9 sono personalmente comparsi i Sigg.:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (in prosieguo chiamata "Stazione Appaltante"), c.f. e p.i., rappresentato dal nato a il e residente a – Via in qualità di;

DITTA(in prosieguo chiamata "Appaltatore"), con sede a Via

c.f. e p.i.rappresentata dal Sig. nato ail e residente a

fraz. Via Legale Rappresentante ,
amministratore Unico e Direttore Tecnico della ditta
.....

come risultante dal certificato C.C.I.A.A. di prot.
dd...

..... ed identificato mediante n. rilasciata dal
..... il ;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano, col mio consenso, all'assistenza di testimoni, giusta facoltà di cui
all'Art. 48 della legge notarile 16.02.1913, n. 89 .

PREMESSO

- CHE l'Amministrazione con Deliberazione delin data
..... n. esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato il
progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della nuova centrale per la
produzione di acqua refrigerata, a servizio dell'edificio denominato " Ex
Blanchini", dell' importo complessivo di Euro 187.740,16, di cui Euro
182.272,00 a base di gara, comprensivo della somma di Euro 5.468,26 per
oneri per la sicurezza, finanziato con

- CHE con deliberazione D. G. n. è stata indetta la gara
d'appalto mediante ai sensi dell'art.
lettera della Legge Regionale 31 maggio 2002, n.14;

- CHE con verbale di gara in data
.....approvato con deliberazione D.G. n.del
..... esecutiva ai sensi di legge, è risultata aggiudicataria la ditta

..... dicon il
ribasso del sull'importo di Euro 187.740,16 comprensivo degli
oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari a Euro 5.468,16 e
pertanto, al prezzo complessivo di Euro (.....)
.....) oltre agli oneri I.V.A. e salvo le risultanze finali;

- CHE , ai sensi dell'Art. 55, comma 3 del Regolamento di Attuazione della
Legge Regionale n. 0165/Pres del 05/06/2003, il Responsabile del
Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il Verbale di Cantierabilità in
data

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa
narrativa come parte integrante del presente Contratto.

Il demanda ed accolla al Sig. e per
esso all'Impresa sopra citata, che accetta, l'appalto dei lavori di cui alle
premesse.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 – Oggetto dell'appalto –

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture
necessarie alla realizzazione della nuova centrale frigorifera a servizio
dell'edificio denominato " Ex Blanchini", secondo le condizioni stabilite dal
presente Contratto e dagli atti ad esso allegati o da esso richiamati.

Art. 2 – Capitolato Speciale d' Appalto -

2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato Speciale d' Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l' Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Sono altresì estranei al Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto –

1. L' importo contrattuale ammonta Euro
comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza pari Euro 5.468,16.

2. L' importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell' articolo 326, secondo comma della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato "F" e dell'articolo 16, comma 7 della legge regionale n.14 del 31/05/2002, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità di detti lavori

Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere -

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Presidente della Regione 05 giugno 2003, n. 0166/Pres, l'Impresa elegge domicilio presso l'Ufficio di Direzione Lavori Via

2. Ai sensi dell'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Presidente della Regione 05 giugno 2003, n. 0166/Pres, i pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati mediante venendo esonerata questa Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;

3. Ai sensi dell' articolo 4 del Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Presidente della Regione 05 giugno 2003, n. 0166/Pres, se l'Appaltatore non conduce personalmente i lavori , deve conferire mandato con rappresentanza per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di Contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall'Appaltatore alla stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI –

Art. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori –

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto, come indicato all'Art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stabilito in giorni 45 (quarantacinque) naturali, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell'Art. 35 del Decreto del Presidente della Regione n.0165/Pres del 05 Giugno 2003, si precisa che nel caso in cui il periodo lavorativo comprenda giorni di andamento stagionale sfavorevole, tali giorni verranno aggiunti al tempo utile complessivo con appositi verbali.
3. All'accertamento dell'ultimazione dei lavori si procederà in contraddittorio con l'Appaltatore e verrà certificato dalla Direzione Lavori, secondo le modalità previste dal capitolato Speciale d'Appalto.
4. L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione e cioè relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengono progressivamente completate.
5. Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

Ai sensi dell'Art. 113 del Decreto del Presidente della Regione n.0165/Pres del 05 Giugno 2003, il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere

l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità; il certificato perde efficacia nel caso in cui tale termine non sia rispettato.

Art. 6 – Penale per i ritardi -

1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel rispetto delle clausole indicate all'Art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto o dalla normativa vigente.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro

3. La penale, con l'applicazione dello stesso importo di cui al comma 2 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 7 – Sospensioni o riprese dei lavori, proroghe -

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'Art. 27, comma 1, lett. a), b), c) e d) della L.R. 14 del 31/05/2002.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla loro ripresa, la diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero trentatré giorni, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e/o indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma quattro.

6. Per l'esecuzione delle opere oggetto del presente Contratto non potranno essere concesse proroghe in corso d'opera per l'ultimazione dei lavori, salvo quanto disposto dall'Art. 24 del Capitolato Generale Regionale n.0166/Pres.

Art. 8 – Oneri a carico dell'appaltatore -

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere da giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio occupazioni temporanee, risarcimento dei danni per l'abbattimento di piante, per depositi ed estrazioni di materiale;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino la collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 24 del presente contratto, nonché quanto specificato in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare modo all'Art. 52.

Art. 9 – Contabilizzazione dei lavori –

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione di lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli importi fissati nel

Capitolato speciale d'Appalto, proporzionalmente alla quota di lavori effettuati.

Art. 10 – Invariabilità del corrispettivo –

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al Contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n. 109 del 1994.

Art. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo –

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 31 maggio 2002, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres..
2. In tal caso trova applicazione, verificandone le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 38 comma 8, 83 e 84 del regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. e agli artt. 29 e 30 del Capitolato generale regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0166/Pres.

Art. 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo –

1. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore al 30%

dell'importo contrattuale, al netto della ritenuta dello 0.50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato generale regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0166/Pres..

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi della L.R. n. 1/2000.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 13 – Ritardo nei pagamenti –

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 14 del Capitolato generale regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0166/Pres.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 gg. dalla medesima, di promuovere la procedura per la dichiarazione di risoluzione del Contratto.

Art. 14 – Regolare esecuzione e/o collaudo, gratuita manutenzione –

1. Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, ivi compresa la trasmissione degli atti all'organo competente, dovranno essere compiute entro i termini e secondo le modalità stabilite dall' Art. 29 della Legge Regionale n.14/2002, dall'art. 144 del Regolamento Regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres, dall'art. 43 del Capitolato generale regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0166/Pres.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciarti dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 – Risoluzione del Contratto –

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

1. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

2. L'Impresa riconosce inoltre espressamente che il mancato adempimento di uno solo degli obblighi facenti carico ad essa in virtù di questo contratto ed in particolare il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, il mancato pagamento agli operai dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni di opere fornite nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, il mancato tempestivo versamento agli istituti previdenziali e assicurativi, nonché all'Ente scuola ed alla Cassa Edile, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge e per Contratto collettivo sulle retribuzioni medesime, legittima senz'altro la Stazione appaltante a recedere dal Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore ed a sospendere i pagamenti delle somme a questo dovuti.

Art 16 – Controversie –

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del Collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni

dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno risolte secondo quanto stabilito dall'Art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI –

Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza –

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all' articolo 7 del Capitolato generale regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0166/Pres.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18 , comma 7, della legge 19 Marzo 1990 , n. 55 e dall'art. 7 del Capitolato generale regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0166/Pres.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare e far applicare ai suoi subappaltatori integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali e quant'altro previsto dall'art. 18 della legge 19.03.1990, n. 55 s.m.i.-

5. Ai sensi dell'articolo 9 del Capitolato generale regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0166/Pres., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione al Contratto.

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche, si applicano le seguenti prescrizioni valide in ambito regionale di cui all'Art. 5 ter comma 16 della L.R. 03.07.2000 n.13;

- l'obbligo di rispondere dell'osservanza dell'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati

nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli-Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavori stessi alle Casse Edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo;

- il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltatore per prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dall'autorità competente, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino delle irregolarità dell'impresa appaltatrice, l'ente appaltante provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data _____ numero _____.

Art. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere –

1. L'appaltatore depositerà presso la Stazione Appaltante, nei termini previsti dall'Art. 31, comma 1 bis della L. 109/94;

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori o coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.

4. L'Appaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e l'adozione di cautele atte ad evitare, nell'esecuzione dei lavori di sua competenza, infortuni sul lavoro, anche in applicazione delle vigenti norme di legge.

5. Per tutte le attrezzature impiegate dovranno essere osservate le prescrizioni delle normative in vigore in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare per tutti i macchinari si dovrà provvedere alla periodica revisione di tutte le parti sottoposte a usura.

6. In tutto il cantiere dovranno essere attuate le normative di sicurezza e quelle particolari riguardanti l'incolumità degli addetti ai lavori come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. L'Appaltatore, nel caso di subappalto, con la sottoscrizione di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, si renderà garante dell'osservanza del dovere di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice sia per quanto attiene all'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro sia per quanto riguarda la dotazione antinfortunistica.

8. L'Impresa riconosce alla Stazione appaltante ed alla Direzione dei Lavori, oltre al diritto di sorveglianza e controllo senza ingerenze operative, la facoltà di far allontanare dal cantiere chiunque si rendesse passibile di tale provvedimento, senza che ciò possa dar pretesto ad eccezione o riserva di qualsiasi natura.

Art. 19 – Subappalto –

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

4. Resta comunque stabilito che l'Appaltatore rimane l'unico ed effettivo responsabile a tutti gli effetti nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 20 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva –

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha apprestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero

..... in data rilasciata per
l'importo di Euro = (.....) Euro,
somma corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva prescritta dal
Capitolato Speciale d'Appalto [ridotta del 50% in quanto impresa certificata
sistema di qualità conforme alle norme europee UNI En Iso 9000].

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente Contratto.

3. La garanzia cessa di aver effetto ed è svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21 – Responsabilità verso terzi e assicurazione –

1. Ai sensi dell'Art. 30, comma 4, della Legge Regionale n.14 del
31/05/2002, l'Appaltatore assume la responsabilità verso la Stazione
appaltante di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione, da qualsiasi causa
determinati, derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
causati a terzi durante l'esecuzione.

2. L'Appaltatore stipulerà a tale scopo, prima della consegna dei lavori,
un'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione ed un'assicurazione,
stipulata nella forma "Contractors All Risks" a garanzia della responsabilità
civile, di cui al comma 1, come previsto al p.to della Lettera di Invito.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI –

Art. 22 – Documenti che fanno parte del Contratto –

1. Sono allegati al presente Contratto:

- Offerta dell'Impresa in data (Sub.A);
- Delibera D.G. n. del di aggiudicazione gara d'appalto (SubB);

2. Ai sensi dell'Art. 26 della Legge Regionale n.14 del 31 maggio 2002 fanno parte integrante del Contratto d'Appalto ancorchè non materialmente allegati e saranno depositati presso l'Ufficio competente della Stazione appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.
- b) il capitolato speciale d'Appalto parte amministrativa
- c) il capitolato speciale d'Appalto parte tecnica
- d) gli elaborati grafici progettuali individuati dal Responsabile del Procedimento
- e) gli elenchi dei prezzi unitari;
- f) il crono programma;
- g) i piani di sicurezza

Art. 23 – Richiamo delle norme legislative e regolamentari –

1. Per quanto previsto o per quanto non in contrasto con il presente documento e con il capitolato speciale d'Appalto ad esso allegato, il Contratto è soggetto alla osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:

2. della Legge Regionale n.14 del 31.05.2003;

3. del Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione del 05.06.2003, n.0165/Pres

a) l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni

b) della legge 20.03.1865 n. 2249 all. F, "legge sui lavori pubblici", s.m.i.;

c) la normativa statale in materia di lavori pubblici (L.109/94 e ss.mm. e ii. – DPR 554/99 – D.M. 145/2000) previgente alla L.R.14/2002, per gli istituti non disciplinati dalla normativa regionale;

d) la normativa statale vigente, per gli istituti per i quali la L.R. 14/2002 opera un esplicito rinvio;

e) il DPR 34/2000 e ss.mm. ii

f) delle norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al momento dell'appalto e nella fase di esecuzione dei lavori;

g) del Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n.0166/Pres

4. L'impresa riconosce inoltre espressamente che il mancato adempimento di uno solo degli obblighi facenti carico ad essa in virtù di questo Contratto ed in particolare il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, il mancato pagamento agli operai dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni di opere fornite nella esecuzione dei lavori di cui trattasi, il mancato tempestivo versamento agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché all'Ente Scuola ed alla Cassa Edile, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge e per contratto Collettivo sulle retribuzioni medesime, legittima senz'altro la

Stazione Appaltante a recedere dal contratto per fatto e colpa dell' appaltatore ed a sospendere i pagamenti delle somme a questo dovuti.

Art. 24 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale -

1. Ai sensi dell'Art. 10 del Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Presidente della Regione 05.06.2003, n.0166/Pres. sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

6. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Il presente atto, trascritto da persona di mia fiducia e che consta di
facciate di carta uso bollo fin qui e che, previa lettura alle parti come
convenute, viene dalle stesse dichiarato conforme alla loro volontà liberamente
espressami e meco sottoscritto come segue:

Sig. dell'Università degli Studi
di Udine

Sig., Amministratore delegato e Legale Rappresentante
dell'Impresa.

..... Ufficiale Rogante